



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI E
DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTA la L. n° 47/1985;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la L.R. 10 agosto 1985, n.37;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art.167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs n. 157/2006;

VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTA la L.R. N°9 del 8.05.2018, pubblicata nel Supplemento Ordinario n°2 della G.U.R.S. N°21 del 11.05.2018;

VISTO il D.D.G. n. 1860 del 19.04.2018, con il quale si conferisce delega al Dirigente del Servizio Tutela e Acquisizioni di questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.P.R.S. N° 4995 del 06.09.1967, pubblicato nella G.U.R.S. n° 40 del 16.09.1967, con il quale sono state sottoposte a vincolo di notevole interesse pubblico le aree demaniali marittime ricadenti nel territorio di Altavilla Milicia (PA), giusto verbale affisso all'Albo Pretorio del Comune di Altavilla Milicia in data 04.03.1964 (data di decorrenza del vincolo);

VISTA la nota n° 931 del 20/1/2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del D.Lgs. n° 490/99 ed ex artt. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;

VISTO il D.D.S. N° 4435 del 02.10.2017, di cui è stata presa nota al n° 3204 del 30.10.2017 – accertamento 2085 – da parte della Ragioneria Centrale di questo Dipartimento, con il quale lo scrivente Assessorato ha comminato nei confronti dei Sigg. **Graffagnino Francesco, Graffagnino Maddalena, Graffagnino Nunzia ed Oliva Antonina** il pagamento della sanzione pecuniaria relativa all'istanza di N.O. in sanatoria, ai sensi della L. 47/1985 alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo per opere realizzate dopo l'imposizione del vincolo prevista dall'art.167 del D.Lgs. n.42/2004, quantificandola in Euro 7.492,63, per opere consistenti nella realizzazione di “*un fabbricato di n° 2 piani fuori terra*” ad Altavilla Milicia (PA), in Contrada San Michele censito al Foglio di Mappa n° 9, p.lla 2400 sub. 3 (sub. 1 e 2 soppressi);

VISTA l'istanza di riesame prot. n° 1880 del 15.01.2018 della Sig. **Graffagnino Maddalena** ed il contestuale nuovo preavviso di accoglimento, della Soprintendenza di Palermo, prot. N° 1669 del 27.03.2018, che ha in buona sostanza confermato l'importo della sanzione in precedenza determinato;

VISTA la nota prot. N° 1669 del 27.03.2018 della Soprintendenza di Palermo, che “*accoglie la richiesta avanzata dalla ricorrente*”, dichiarando che gli abusi sono stati realizzati prima della vigenza dell'art. 142, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n° 41/2004, rendendo pertanto necessario rettificare il citato decreto **D.D.S. N° 4435 del 02.10.2017**;

CONSIDERATO che sussiste l'interesse attuale di questa Amministrazione a rettificare il più volte citato **D.D.S. N° 4435 del 02.10.2017**, perché l'importo della sanzione è stato determinato applicando il coefficiente di zona “2” anziché quello di “1,5”;

VISTA la nota prot. N°1669 del 27.03.2018, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha accolto l'istanza di riesame ritenendo ammissibili all'accertamento di compatibilità paesaggistica le opere abusivamente realizzate consistenti nella realizzazione di: “*un fabbricato di n° 2 piani fuori terra*”; ai sensi e per gli effetti dell'art.167 e dell'art. 181 del D.L.vo n. 42/2004 e s.m.i., subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria;

VISTA la perizia prot. N° 2919 del 17.05.2017, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo ha determinato, ai sensi della circolare assessoriale prot. N° 920 del 15.03.2005 il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive ai sensi dell'art.3, II comma, del D.I. 26.09.1997, in applicazione del suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in € 3.335,03 in quanto riconducibili alla tipologia 1 della tabella allegata al suddetto decreto, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

VISTA la perizia prot. N° 2919 del 17.05.2017, nella quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha valutato il danno arrecato in argomento all'ambiente tutelato in € **5.619,47**, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico ;

CONSIDERATO che le opere sopracitate sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 7 della L. 47/1985, e dell' art. 146 del D.Lgs. n.° 42/2004 e s.m.i., perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, ma che risultano sanabili dal punto di vista urbanistico;

RITENUTO, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, e s.m.i., e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anzi ché l'ordine di demolizione in quanto le opere abusivamente realizzate non arrecano grave pregiudizio all'ambiente vincolato;

D E C R E T A

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è **rettificato il D.D.S. N° 4435 del 02.10.2017**, con il quale è stata comminata la sanzione pecuniaria di **Euro 7.492,63**, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n.157/2006, somma imputata sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2.

Art. 2) Per effetto della superiore rettifica, i Signori **Graffagnino Francesco, Graffagnino Maddalena, Graffagnino Nunzia ed Oliva Antonina** non sono tenuti al pagamento della predetta sanzione;

Art. 3) I Signori **Graffagnino Francesco, Graffagnino Maddalena, Graffagnino Nunzia ed Oliva Antonina**, residenti, il primo a xxxxxxxxxx, in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, la seconda a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, la terza ad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e l'ultima a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – CC.FF.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sono solidalmente tenuti a pagare, **ai sensi e per gli effetti dell'art.167 del D.Lgs. n. 42/2004, e s.m.i., la somma di Euro € 5.619,47** da imputarsi sul cap. 1987, Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2 codice SIOPE E.3.02.02.01.001, quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione delle sopracitate opere abusive in argomento, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico.

La somma di cui all'art.1 dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n°302901, intestato a “UNICREDIT di Palermo

Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;

- bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN IT89N076010460000000302901, indicando quale beneficiario “Ufficio di Cassa della Regione Siciliana – Unicredit spa Palermo – Cassiere PA” .

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”.

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Tutela e acquisizioni - Unità Operativa S5.2:

- originale o copia autenticata della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;
- originale o copia della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;
- ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Art. 4) L'accertamento di **Euro 7.492,63**, di cui al **D.D.S. N° 4435 del 02.10.2017**, assunto sul capitolo 1987, capo 14, dell'esercizio finanziario 2017 è **ridotto ad € 5.619,47**;

Art. 5) Col presente decreto è accertata la somma di € **5.619,47**, sul cap. 1987, Capo 14 dell'esercizio finanziario 2018;

Art. 6) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all'indirizzo: www.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria, “**per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00**”.

Art. 7) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Art. 8) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente decreto.

Palermo, 16 maggio 2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Daniela Mazzeola) f.to